

CAMERA DEI DEPUTATI^{N. 1620-A}

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

(RELATORE DI GIANNANTONIO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(FORLAND)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO
(COSSIGA)

COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(BONIFACIO)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(PANDOLFI)

COL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
(GULLOTTI)

E COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(OSSOLA)

Seduta del 7 luglio 1977

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra la Repubblica italiana e l'Organizzazione europea di ricerche spaziali (ESRO) riguardante l'Istituto europeo di ricerche spaziali, con Allegati I e II, Scambio di Note e una Nota italiana, firmato a Roma il 23 giugno 1970

Presentata alla Presidenza il 19 gennaio 1978

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'Accordo tra l'Italia e l'Organizzazione Europea di ricerche spaziali (ESRO) per la creazione e il funzionamento dell'Istituto Europeo di Ricerche Spaziali (ESRIN) nel Comune di Frascati è stato firmato a Roma il 23 giugno 1970. Dopo aver subito i ritardi derivanti dai complessi negoziati per la ristrutturazione dell'ESRO che si sono conclusi con la Convenzione istitutiva dell'Agenzia Spaziale Europea (ASE) il 30 maggio 1975, l'Accordo viene ora riproposto all'approvazione della Camera, non avendo compiuto il suo *iter* nella scorsa legislatura per la fine anticipata della stessa.

L'Accordo non si discosta dai consueti accordi di sede in campo internazionale, anche se occorre ricordare che negli ultimi anni sono affiorate delle perplessità nelle Commissioni parlamentari in merito a talune clausole riguardanti la materia dei privilegi e delle immunità.

Resta, comunque, da considerare che gli articoli del titolo V dal 14 al 26 derivano dagli impegni sanciti nel « Protocollo sui privilegi e le immunità dell'Organizzazione Europea di Ricerche Spaziali (ESRO) firmato a Parigi il 31 ottobre 1963 » e passato nel nostro ordinamento con la legge 12 dicembre 1967, n. 1313. L'articolo 26 sancisce

la retroattività delle disposizioni al 18 marzo 1965, data dell'entrata in vigore del detto Protocollo.

Con la liquidazione dell'ELDO, l'ESRO rimane l'unica organizzazione validamente operante che tuttavia con un'apposita Risoluzione ha deciso di continuare la sua attività con la denominazione di « Agenzia Spaziale Europea » per cui tale situazione non pone problemi giuridici per quanto riguarda il presente accordo di sede con l'ESRIN. Infatti l'articolo 19 della Convenzione dell'ASE prevede che alla data dell'entrata in vigore (mancano ancora le ratifiche di Francia, Belgio, Olanda e Spagna), « l'Agenzia rileva l'insieme dei diritti e delle obbligazioni dell'Organizzazione europea per le Ricerche spaziali e dell'Organizzazione Europea per la messa a punto e costruzione di vettori spaziali ».

Per questi motivi la III Commissione permanente affari esteri ha espresso parere favorevole alla approvazione del presente disegno di legge che con l'articolo 3 prevede che le spese derivanti dall'attuazione dell'Accordo sono a carico del Consiglio nazionale delle ricerche nell'ambito delle proprie disponibilità.

DI GIANNANTONIO, *Relatore.*

TESTO
DEL MINISTERO

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra la Repubblica italiana e l'Organizzazione europea di ricerche spaziali (ESRO) riguardante l'Istituto europeo di ricerche spaziali, con Allegati I e II, Scambio di Note e una Nota italiana, firmato a Roma il 23 giugno 1970.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 27 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

Le spese derivanti dall'attuazione dell'Accordo di cui al precedente articolo 1 ed elencate nell'Allegato II dell'Accordo stesso, faranno carico al Consiglio nazionale delle ricerche nell'ambito delle proprie disponibilità per l'esercizio finanziario 1977.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.